

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: RR.2007.86

Sentenza del 13 agosto 2007

Il Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Bernard Bertossa, Presidente,
Cornelia Cova e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentata dall'avv. Alessia A. Bernasconi,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all'Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Fatti:

- A.** Il 28 febbraio 2007 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Trapani ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B., C., D., E., F., G., H. ed altri per titolo di associazione per delinquere (art. 416 CP italiano), concorso in truffa aggravata e continuata in danno dello Stato (art. 640 bis CP italiano), dichiarazione fraudolenta ed emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 e 8 legge n. 74/2000), corruzione (art. 319 e 321 CP italiano). Gli imputati sono accusati in sostanza di aver messo in atto una associazione criminale finalizzata alla perpetrazione di complesse operazioni di truffa ai danni dello Stato per elevati importi nel settore dei contributi pubblici (elargiti dall'Unione Europea, dallo Stato italiano e dalla Regione Sicilia) per la realizzazione di opifici industriali con particolare riferimento al settore agricolo e vitivinicolo, utilizzando per i propri interessi privati società italiane. Nella sua domanda, l'autorità inquirente italiana postula, tra l'altro, il blocco del conto n. 1 intestato a A., presso la banca I. di Lugano, nonché la trasmissione della relativa documentazione bancaria.
- B.** Con decisione di chiusura del 20 aprile 2007 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), cui l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della domanda, ha parzialmente accolto la rogatoria, autorizzando la trasmissione all'autorità richiedente della documentazione bancaria e confermando il sequestro dei beni patrimoniali depositati sul conto summenzionato. Esso ha pure rammentato che l'assistenza giudiziaria è condizionata al rispetto del principio della specialità.
- C.** Il 22 maggio 2007 A. ha impugnato la decisione di cui sopra presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo la reiezione integrale della domanda di assistenza giudiziaria del 28 febbraio 2007.
- D.** A conclusione delle loro osservazioni del 20 giugno 2007 il MPC e l'UFG postulano la reiezione del gravame nella misura della sua ammissibilità.
- E.** La ricorrente, con repliche del 3 luglio 2007, conferma le conclusioni espresse nel suo gravame. Tali allegati sono stati inviati, per informazione, all'UFG e al MPC. Quest'ultimo, con scritto del 10 luglio 2007, ha comunque dichiarato di rinunciare all'inoltro di una duplice.

- F. Nell'ambito della parallela inchiesta svizzera aperta dal MPC nei confronti di ignoti per titolo di riciclaggio di denaro, A., dissentendo dalla decisione del 13 aprile 2007, mediante la quale il MPC negava il dissequestro del conto n. 1 presso la banca I. di Lugano, è insorta dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo l'annullamento del blocco dei saldi attivi del conto in questione nonché il dissequestro immediato di tutto quanto sequestrato. Con sentenza del 10 luglio 2007 la I Corte dei reclami penali ha confermato il provvedimento summenzionato.

Diritto:

1.

- 1.1 In virtù degli art. 28 cpv. 1 lett. e della legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71; nuovo testo giusta il n. 14 dell'allegato alla legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1. gennaio 2007) e 9 cpv. 3 del Regolamento del Tribunale penale federale del 20 giugno 2006 (RS 173.710) la II Corte dei reclami penali è competente per statuire sui reclami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
- 1.2 Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 132 III 291 consid. 1; 131 II 58 consid. 1).
- 1.3 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1). Allo scopo di completare e agevolare l'applicazione di questa convenzione multilaterale, Italia e Svizzera hanno altresì concluso un Accordo completivo del 10 settembre 1998 (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello convenzionale, si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 dell'Accordo; DTF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c, con rinvii dottrinali).

- 1.4** Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non è vincolata dalle conclusioni delle parti; essa esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (v. DTF 123 II 134 consid. 1d; 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuta, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare d'ufficio la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (v. DTF 123 II 134 consid. 1d; 119 Ib 56 consid. 1d).
- 1.5** Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura del MPC, il ricorso, che contro il provvedimento di trasmissione ha effetto sospensivo per legge (art. 21 cpv. 4 lett. b e 80I cpv. 1 AIMP; DTF 120 Ib 179), è ricevibile sotto il profilo dell'art. 80g cpv. 1 e 2 in relazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP. La legittimazione della ricorrente, titolare del conto oggetto della criticata misura d'assistenza, è pacifica (v. art. 9a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d).
- 2.** La ricorrente contesta sia il blocco del conto n. 1 presso la banca I. che la trasmissione della relativa documentazione bancaria, la quale sarebbe assolutamente irrilevante per il procedimento estero a carico del marito, C.. I valori ivi depositati, tutti di origine lecita e provenienti dal patrimonio di famiglia nonché dalle sue attività lavorative, sarebbero di esclusiva proprietà della ricorrente e non sussisterebbe alcun indizio concreto sull'esistenza di un legame tra tali valori ed i presunti guadagni illeciti del marito. D'altro avviso l'UFG, per il quale la connessione tra il conto della ricorrente e l'inchiesta estera è manifesta, soprattutto alla luce dei versamenti in contanti effettuati sul conto. La documentazione bancaria permetterebbe alle autorità italiane di ricostruire compiutamente i flussi di denaro tra le diverse relazioni oggetto d'indagine, nonché di confermare o confutare i suoi sospetti, verificando l'asserita estraneità del conto in questione. L'utilità potenziale di tali informazioni sarebbe in ogni caso data. Per quanto attiene al sequestro, i già citati versamenti in contanti, unitamente alla procura di cui disponeva il marito sul conto della ricorrente, imporrebbero il mantenimento della misura coercitiva, sino alla decisione dell'autorità rogante. Il MPC, dal canto suo, ritiene opportuno precisare che il blocco del conto summenzionato è avvenuto nel quadro della procedura nazionale, la quale deve essere distinta dalla procedura rogatoria, e che tale misura è oggetto di analisi da parte della I Corte dei reclami penali nell'ambito di una parallela procedura di reclamo. Ciò detto, esso contesta le censure proposte dalla ricorrente, ritenendo la decisione impugnata giustificata alla luce dei documenti trasmessi dalle autorità estere nonché conforme al principio della proporzionalità. Le dichiarazioni contraddittorie e comunque prive di qualsiasi riscontro probatorio,

unitamente al fatto che la ricorrente non abbia voluto nemmeno tentare di discutere con l'autorità rogante, corroborerebbero gli indizi a sostegno dell'origine criminale dei fondi oggetto di sequestro.

2.1 Giova innanzitutto sottolineare che il blocco del conto della reclamante, da lei contestato, è stato effettivamente decretato dal MPC nel quadro di un'inchiesta nazionale per riciclaggio di denaro e non a seguito di una domanda di assistenza giudiziaria internazionale. A questo proposito si prende atto che la I Corte dei reclami penali ha confermato la legittimità di tale provvedimento per rapporto al procedimento svizzero (v. TPF BB.2007.30 del 10 luglio 2007, consid. 3). Qui esaminata è invece la misura di assistenza in quanto tale, compresa la conferma del sequestro bancario alla luce del procedimento italiano.

2.2 La ricorrente lamenta in sostanza una violazione del principio di proporzionalità, per avere il MPC ordinato la trasmissione di documenti bancari non pertinenti o rilevanti per l'inchiesta estera. La critica non ha pregio. La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituire il proprio potere di apprezzamento a quello dell'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità, nella limitata misura in cui può essere applicato in procedure rette dalla CEAG (DTF 121 II 241 consid. 3c; 113 Ib 157 consid. 5a pag. 165; 112 Ib 576 consid. 13d pag. 603; ZIMMERMANN, op. cit., n. 476, pag. 513 e segg.), sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; TPF BB.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). V'è da rilevare, infine, il principio dell'utilità potenziale elaborato dal Tribunale federale, secondo il quale non vengono trasmessi all'autorità rogante soltanto quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (v. DTF 126 II 258 consid. 9c pag. 264; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b).

La I Corte dei reclami penali, nella sua sentenza del 10 luglio scorso, ha già avuto modo di evidenziare le diverse contraddizioni emerse nel corso dell'istruttoria relativamente alle spiegazioni fornite dalla ricorrente sull'origine dei fondi depositati sul conto bloccato. Questa ha dapprima affermato che tali valori provenivano da un'eredità, segnatamente dalla vendita di immobili e terreni appartenenti alla madre. Essa ha poi sostenuto invece che gli averi depositati erano da collegare in maniera preponderante al provento di una attività accessoria di compra-vendita di capi di abbigliamento esercitata

in nero, quindi senza nessuna possibilità di produrre pezze giustificative al riguardo. Altre contraddizioni o informazioni decisamente approssimative e imprecise sono pure emerse relativamente a tale attività accessoria (tempi di esercizio, cifra d'affari, ecc.). Si ribadisce che la tabella riassuntiva presentata a pag. 6 del ricorso, dalla quale si evince una certa corrispondenza temporale tra il prelevamento di attivi da conti bancari italiani e il successivo versamento di somme più o meno equivalenti sul conto presso la banca I., nulla prova circa l'origine lecita o illecita di tale denaro. Ad ogni modo, tutti i dubbi sull'origine lecita del denaro confluito sul conto in questione nonché sull'estraneità del marito della ricorrente ai versamenti ivi effettuati sono stati sufficientemente esposti nella sentenza della I Corte dei reclami penali summenzionata, alla quale, per economia processuale, si rimanda (TPF BB.2007.30 consid. 3.3). Quanto espresso in quella occasione può quindi essere ripreso e confermato, aggiungendo altresì che dalle risultanze del procedimento italiano emerge che C., grazie alle truffe messe in atto ai danni dell'autorità pubblica, avrebbe percepito, in contanti, ingenti somme di denaro depositate in seguito presso istituti di credito svizzeri (v. act. 7.15, pag. 13). Contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, situandosi la presunta attività criminale di C. tra il 2002 ed il 2006 ed essendo il conto oggetto del provvedimento coercitivo stato aperto nel 2005, si giustifica la trasmissione della totalità della documentazione bancaria all'autorità rogante. In definitiva, la ricorrente parrebbe misconoscere il principio dell'utilità potenziale dei documenti da trasmettere per il procedimento estero; utilità che non può manifestamente essere esclusa nella fattispecie. Spetterà infatti al giudice estero del merito valutare l'effettiva connessione tra le operazioni di accredito e addebito (si pensi soprattutto a quelle effettuate in contanti) avvenute sul conto della ricorrente ed i reati contestati a C., il quale, è importante ricordarlo, beneficiava di una procura sul conto della moglie. La contestata trasmissione è giustificata, se del caso, anche allo scopo di permettere all'autorità estera di poter verificare se, sulla base di queste nuove risultanze, l'ipotesi accusatoria sia ancora fondata (v. DTF 118 Ib 547 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 1A.252/2002 del 13 marzo 2003, consid. 2.4).

- 2.3** Per quanto attiene al sequestro del conto bancario, l'insorgente ritiene che la mancanza di indizi circa un legame tra gli illeciti commessi in Italia dal marito ed i beni oggetto del provvedimento coercitivo qui contestato deve condurre alla revoca della misura. Ebbene, l'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria internazionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente sproporzionato per rapporto a quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3). Nella fattispecie, l'autorità rogante, nella sua domanda d'assistenza, ha espressamente richiesto il blocco del conto della ricorrente

(v. act. 7.15, pag. 15). Esiste infatti la possibilità e il fondato sospetto che C. abbia utilizzato tale conto, unitamente ad altri, per depositarvi denaro proveniente dalle sue presunte attività illecite in Italia (v. act. 7.15, pag. 16). In sostanza, i versamenti in contante effettuati sul conto, sulla cui provenienza la ricorrente ha fornito spiegazioni perlomeno contraddittorie, il fatto che il marito della ricorrente sembrerebbe aver percepito in contante il denaro frutto delle sue presunte attività illecite, nonché la procura sul conto della moglie di cui lo stesso beneficiava costituiscono elementi che permettono senz'altro di confermare il sequestro contestato. Toccherà poi all'autorità estera esaminare il contenuto della documentazione relativa al conto in questione e accertare l'eventuale provenienza illecita di valori ivi depositati. Tale soluzione è da confermare ugualmente tenuto conto dell'art. 74a AIMP e della giurisprudenza in proposito (DTF 123 II 134 consid. 5c, 268 consid. 4, 595 consid. 3), visto che un'eventuale richiesta di consegna dei valori sequestrati da parte dell'autorità rogante è tutt'altro che esclusa. Ne consegue che anche su questo punto il gravame risulta infondato.

3. Discende da quanto precede che il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA richiamato l'art. 30 lett. b LTPF). La tassa di giustizia è calcolata giusta l'art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) ed è fissata nella fattispecie a fr. 6'000.-. Essa è parzialmente coperta dall'anticipo delle spese versato dalla ricorrente in data 4 giugno 2007. A tal proposito è d'uopo rilevare che, sebbene la ricorrente sia stata invitata a fornire un anticipo dei costi di fr. 6'000.-, alla Cassa del Tribunale penale federale sono stati accreditati unicamente fr. 5'988.-. In realtà, procedendo a tale versamento dall'estero, la ricorrente ha omesso di prendere in considerazione le spese bancarie legate all'operazione, nella fattispecie fr. 12.-. La ricorrente è dunque invitata a versare tale importo. Trattandosi palesemente di una svista, questa Corte ha comunque ritenuto che alla luce del divieto di formalismo eccessivo (v. DTF 132 I 249 consid. 5 e rinvii) non vi fosse ragione per non entrare nel merito del ricorso in applicazione dell'art. 63 cpv. 4 PA.

La competenza del Tribunale penale federale di disciplinare i dettagli relativi alla determinazione delle tasse di giustizia, pur non essendo esplicitamente riservata all'art. 63 cpv. 5 PA, si fonda sull'art. 15 cpv. 1 lett. a LTPF. Nello stesso Messaggio concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, del 28 febbraio 2001, veniva del resto riconosciuta l'autonomia amministrativa dell'autorità giudiziaria federale nel calcolo delle tasse di giustizia, delle spese ripetibili accordate alle parti e nella determinazione degli onorari e delle spese in caso di patrocinio gratuito (v. FF 2001 pag. 3962), mentre non risulta dai dibattiti parlamentari che il legislatore, attribuendo la competenza in ambito di AIMP al Tribunale penale fe-

derale invece che al Tribunale amministrativo federale come originariamente previsto dal Consiglio federale, abbia voluto scostarsi in questo ambito dal principio dell'autonomia dell'autorità giudiziaria (v. Boll. Uff. 2004 CN pag. 1570 e segg.; 2005 CSt pag. 117 e segg., CN pag. 643 e segg.). Ne consegue che la riserva di cui all'art. 63 cpv. 5 PA va interpretata analogicamente come riserva anche nei confronti dell'art. 15 cpv. 1 lett. a LTPF.

Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 6'000.- è posta a carico della ricorrente. Essa è parzialmente coperta dall'accredito di fr. 5'988.-. Questo importo rappresenta una parte dell'anticipo dei costi richiesto. La ricorrente è invitata a versare alla Cassa del Tribunale il saldo di fr. 12.-.

Bellinzona, 14 agosto 2007

In nome della II Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Alessia A. Bernasconi
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici

Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (v. art. 100 cpv. 2 lett. b LTF).

Contro le decisioni nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'extradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante. Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 LTF).